



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
Ancona

Decreto S.G. N°152/2021

OGGETTO: Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 e del Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ex art. 21 d.lgs. n.50/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Emanuela Gentilezza

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, come integrata e modificata con legge 21 luglio 2000, n.205;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e succ. modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10 novembre 2020;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)” ed, in particolare, l’art. 3 il quale detta disposizioni in ordine all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della stazione appaltante, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 16 marzo 2018 n.9, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.251 del 22 dicembre 2020, ed in particolare l’art.29 recante “Funzioni dei dirigenti generali” indicante dal comma 1 al 3 le funzioni poste a carico dei dirigenti generali e l’art. 30 recante “Funzioni dei dirigenti con incarico di seconda fascia”, ove al co. 1 lett e) viene assegnata la funzione di gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 21, rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;

Atteso che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n°14 del 16 gennaio 2018 è stato approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24.03.2018, che definisce i criteri e le modalità di pubblicazione dei programmi e dei relativi aggiornamenti annuali;

Visto l’art. 5, comma 8 e l’art. 7, comma 4 del suddetto Decreto, con cui si prevede che nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale e biennale, per assenza di acquisti di lavori, forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del Codice;

Vista la circolare diramata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dai Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i T.T.AA.RR. del 17.10.2018 sulla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art.21 del Decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Vista la nota del Segretario Delegato per i T.T.AA.RR. del 14.09.2021, prot.n°29962, con cui è stato richiesto di trasmettere i documenti programmatori biennali e triennale nel termine procedimentale indicato, redigendo le schede allegate e verificando che gli importi indicati siano coerenti con le somme preventivate nel fabbisogno triennale 2022-2024 e comprensivi degli eventuali ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente;

Precisato che l’approvazione dei documenti programmatori e del Bilancio, è riservata al Segretariato della Giustizia Amministrativa;

Richiamato il Decreto S.G. N°136/2020 del 06.11.2020, con cui è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 di importo stimato superiore ad € 40.000,00, redatto come specificato nelle schede allegate (cap. 2287, cap. 2291 e cap. 2302) ed il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 non redatto, in quanto la spesa da sostenere per i lavori non è pari o superiore ad € 100.000,00, approvato con il Decreto del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. n. 168 del 18.11.2020;

Richiamato il Decreto S.G. N°135/2021 del 26.08.2021, con cui è stato aggiornato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022 per l'affidamento dei servizi di reception, di manutenzione ordinaria degli impianti (elevatori, condizionamento, riscaldamento, elettrico, idrico e di sicurezza) nonché di pulizia dei locali in adesione alla Convenzione Consip Facility Management ed. 4 – modalità Light per le motivazioni ivi indicate, approvato con il Decreto del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. n. 284 del 14.09.2021;

Evidenziato che la procedura di acquisizione dei suddetti servizi sono in fase di attivazione con la Richiesta preliminare di fornitura, come previsto nella convenzione Consip, e, pertanto, vengono riproposti e riepilogati nella scheda n. 1 per i capitoli nn. 2287 – 2291 – 2302;

Precisato di dover procedere all'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000,00 euro sulla base dei fabbisogni dell'Amministrazione, redatti in coerenza con la programmazione del fabbisogno 2022-2024, trasmesso al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in data 27.08.2021 prot. N°1935, che costituisce programmazione del bilancio in fase di elaborazione da parte del citato Segretariato;

Accertato che non si prevedono l'acquisizione di beni e servizi per il biennio 2022-2023 per garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali pari o superiori ad € 40.000,00, né tantomeno sono previste spese da sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici per il triennio 2022-2023-2024 pari o superiori ad € 100.000,00;

Dato atto, pertanto, che non si procederà alla predisposizione del programma biennale 2022-2023 e del programma triennale 2022-2023-2024 per le suindicate motivazioni;

Preso atto che l'approvazione dei programmi, comunque, fa salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori non previsti, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione;

Evidenziato che la programmazione triennale e biennale sono soggette agli obblighi di pubblicazione e che le amministrazioni che non provvedano alla redazione delle stesse a causa dell'assenza di lavori, forniture e servizi, ne devono dare comunque comunicazione sul proprio profilo del committente all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», nonché sui siti informatici gestiti dal MIT, dalle regioni e dalle province autonome;

Richiamato il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 19, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato, infine, che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

Visto l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 02.04.2020, recante “*Istituzione dell'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione previsto dall'art. 5 del Piano per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche*” che prevede i requisiti minimi di professionalità per l'iscrizione all'Albo tra cui per la funzione del Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che ciascuna stazione appaltante, dal 1° ottobre 2020, dovrà fare riferimento a detto Albo per tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi indette, avvalendosi del personale in servizio presso la stessa stazione appaltante, iscritte nelle varie Sezioni dell'Albo;

Ritenuto di riservarsi successivo atto per l'individuazione del RUP, non essendo iscritto nel suddetto Albo con la funzione di RUP nessuna unità di personale in servizio presso questo Tribunale con profilo professionale di "Funzionario";

D E T E R M I N A

1)- di confermare e riproporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, approvato con decreto del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. n. 284/2021, come riepilogato nelle schede n. 1 allegate (cap. 2287-2291-2302), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di confermare che il programma triennale dei lavori per il triennio 2021/2024 non è stato redatto, in quanto la spesa da sostenere per il triennio di riferimento non era superiore ad € 100.000,00;

3)- di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023 non sarà redatto, in quanto la spesa stimata da sostenere per il biennio di riferimento per tali attività non è pari o superiore ad € 40.000,00;

4)- di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2023-2024 non sarà redatto, in quanto non vi sono opere pubbliche da realizzare per il triennio di riferimento di importo unitario stimato non è pari o superiore ad € 100.000,00;

5)- di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del programma biennale e triennale, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. modificazioni ed integrazioni, sul sito informatico istituzionale della Giustizia Amministrativa e sul sito informatico gestito dal M.I.T.;

6)-di riservarsi successivo provvedimento per la individuazione del RUP per le motivazioni indicate in premessa, non essendo iscritto nell'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione con la funzione di RUP nessuna unità di personale in servizio presso questo Tribunale;

7)- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Delegato per i TT.AA.RR., al Responsabile della prevenzione alla corruzione e all'Ufficio Gestione Bilancio.

Ancona, li 27 settembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE